

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 2 aprile 2016



CODICE CONTRATTI

Sole 24 Ore 02/04/16 P. 14 Piccoli appalti senza scorciatoie Mauro Salerno 1

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Italia Oggi 02/04/16 P. 30 Ricongiunzione leggera per i professionisti Daria Ferrara 2

UNIVERSITÀ

Sole 24 Ore 02/04/16 P. 13 Caccia ai cervelli con le cattedre «Natta» Marzio Bartoloni 3

SCIA

Italia Oggi 02/04/16 P. 33 Il Cds boccia la riforma Scia Cinzia De Stefanis 4

ANTICORRUZIONE

Sole 24 Ore 02/04/16 P. 14 Avvocati esenti (per ora) da obblighi anticorruzione Guglielmo Saporito 5

Giustizia amministrativa. L'analisi del nuovo Codice dei contratti nel parere del Consiglio di Stato

Piccoli appalti senza scorciatoie

Mauro Salerno
ROMA

■ No alla semplificazione eccessiva dei **piccoli appalti**, attenzione alle deroghe per la protezione civile, giusta la scelta di abbandonare il regolamento attuativo unico per accogliere la sfida della «soft law» affidata all'Anac. E poi il suggerimento di prevedere un congruo periodo transitorio per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, allungando anche da uno a due anni il tempo massimo per in-

trodurre dei correttivi con un nuovo decreto del governo.

Con un parere di oltre 200 pagine il Consiglio di Stato «fale pulci» al testo del nuovo **codice dei contratti** varato dal governo. La disamina parte dalla constatazione dei tempi stretti in cui la commissione governativa ha redatto il testo: una corsa che ha comportato «inevitabili refusi, incoerenze e difetti». Palazzo Spada riconosce però che la riforma del Codice degli appalti rappresenta «una sfida

storica». Affidata a un «delicato equilibrio», che punta a ottenere un «codice snello», ma che deve anche garantire controlli efficaci.

In tre punti, per Palazzo Spada, la bozza del decreto è andata oltre i limiti della delega. Si tratta dei passaggi relativi alla riduzione delle imprese da invitare nei piccoli appalti, alle deroghe alle procedure di gara per la protezione civile e al débat public sulle grandi opere che va reso «subito obbligatorio». Un chiarimento importan-

te arriva sulla natura delle linee guida generali proposte dall'Anac e adottate dal Mit: sono un vero e proprio regolamento. Si chiarisce così il valore cogente di questo provvedimento, che alcuni avevano messo in dubbio. Arriva poi anche l'invito a «perseguire con determinazione» l'obiettivo della «riduzione del numero delle stazioni appaltanti», ma «salvaguardando meglio» le Pmi. Si chiede poi «maggior rigore» nella disciplina dei requisiti morali dei concorrenti attraverso l'ampliamento del novero delle condanne penali per cui si è esclusi dalle gare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ricongiunzione leggera per i professionisti

Nuova vittoria per i professionisti. Sulle somme da sborsare per la ricongiunzione dei periodi contributivi l'interesse composto va riferito al tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo nell'anno precedente alla domanda di pagamento dilazionato. E ciò per esigenze di tutela dell'assicurato nella procedura prevista dall'articolo 4 della legge 45/1990. È quanto emerge dalla sentenza 6385/16, pubblicata il 1° aprile dalla sezione lavoro della Cassazione.

Bocciato il ricorso di una cassa previdenziale privata. Confermata la decisione di merito secondo cui per determinare l'interesse annuo composto ex articolo 2, comma 3, della legge 45/1990 il periodo temporale di riferimento è quello che termina al 31 dicembre dell'anno che precede la domanda presentata dal professionista per ottenere il pagamento rateale dell'onere di ricongiunzione: l'istituto previdenziale dovrà dunque restituire le maggiori somme percepite a tale titolo.

Si arricchisce dunque di un'altra puntata la saga delle controversie sul pro rata, vale a dire il calcolo della pensione con il sistema retributivo fino a una certa data e poi con quello contributivo per il periodo successivo. Nel regime dettato dalla riforma Dini e prima delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2007 la garanzia costituita dal pro rata ha carattere generale per il professionista. Dal 10 gennaio 2007 gli enti previdenziali non devono salvaguardare più in modo assoluto le anzianità maturate ma soltanto «avere presente» il pro rata e guardando anche alle esigenze di bilancio per soddisfare le aspettative di pensione dei più giovani. Nella specie il professionista ha maturato i requisiti prima del 3 dicembre 2006 e non è interessato dalle modifiche.

Il criterio di calcolo dell'interesse composto riferito all'indice Istat per l'anno anteriore alla domanda di pagamento dilazionato tutela l'assicurato perché consente al professionista di conoscere esattamente quanto deve pagare per la ricongiunzione dei periodi assicurativi e di preservare il potere di acquisto della somma posta a carico del richiedente alla data per il pagamento in un'unica soluzione, coincidente con il termine ultimo per la presentazione della domanda di rateazione.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata



Ricerca. Un decreto previsto entro aprile ufficializzerà la composizione delle commissioni - Il Governo punta ad avere la lista dei 500 vincitori entro fine anno

Caccia ai cervelli con le cattedre «Natta»

di **Marzio Bartoloni**

«Vogliamo attirare i migliori cervelli italiani e stranieri a cominciare da quelli in fuga, ma anche liberare quelli rimasti imbrigliati in Italia, penso a molti bravi ricercatori precari che magari hanno pubblicato su Nature o hanno vinto fondi in Europa e si trovano però la strada sbarrata magari dal barone di turno». A raccontare il decreto che darà corpo al **fondo Giulio Natta** (dedicato al nostro premio

Nobel per la chimica), previsto dalla stabilità che ha stanziato 36 milioni per quest'anno e 75 a regime per finanziare 500 cattedre universitarie per altrettanti scienziati di chiara fama, è Tommaso Nannicini

LO SCOPO

Creare un mercato di talenti a cui gli atenei potranno attingere arricchendo le proposte con benefit aggiuntivi

consigliere di Renzi e da gennaio sottosegretario a Palazzo Chigi. Il decreto - un Dpcm che sarà licenziato «nella seconda metà di aprile» - punta a creare un «mercato di *top scholar* a cui gli atenei potranno attingere arricchendo magari le loro proposte con benefit aggiuntivi, fondi in più per fare ricerca o un team di eccellenza da affiancare al nuovo docente». Il fondo Natta pagherà infatti lo stipendio al docente, di prima o seconda fascia, che «sarà comunque più alto di circa il 20-30%» rispetto a

quello di un prof. appena reclutato. E per rendere ancora più attraente l'approdo in un ateneo italiano ci saranno finanziamenti specifici per fare ricerca: «Abbiamo previsto che parte dei 280 milioni del nuovo Piano nazionale della ricerca che sarà varato a giorni e destinati ai *top talents* sia riservato per le attività dei docenti del fondo Natta». Questo Dpcm è una delle frecce che il Governo vuole scagliare per provare a rendere di nuovo attraente il nostro Paese per i ricercatori, a partire dai

vincitori dei prestigiosi grant europei dell'Erc (il Consiglio Ue della ricerca). Ma come avverrà la selezione delle 500 cattedre? Nannicini, che nel suo passato da ricercatore vanta proprio la conquista di una borsa Erc (unico vincitore in un governo europeo) avverte che nel Dpcm ci saranno alcuni paletti: «Innanzitutto commissioni snelle composte da studiosi di livello internazionale che valuteranno titoli, pubblicazioni e indicatori bibliometrici dei candidati avendo come benchmark le performance scientifiche del 5-10% degli studiosi italiani più produttivi». L'ipotesi su cui si sta lavorando è quella di utilizzare come riferimento i 25 settori

disciplinari previsti proprio dall'Erc per le sue selezioni.

La procedura prevede poi la creazione di una lista dei 500 vincitori da cui poi gli atenei potranno fare delle chiamate dirette. «Il decreto prevede anche un tetto massimo di chiamate perché non si vuole concentrare questo speciale reclutamento in pochi atenei, «ma è certo - avverte Nannicini - che una certa aggregazione lì dove c'è più eccellenza ci sarà».

Il Dpcm dopo il varo dovrà andare in Parlamento (un mese per il via libera) e poi si partirà con il bando: «Puntiamo ad avere la lista dei 500 vincitori entro la fine dell'anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Palazzo Spada: al buio segnalazione, silenzio-assenso, autorizzazione e comunicazione

Il Cds bocchia la riforma Scia

Ignoti i procedimenti soggetti ai diversi istituti di verifica

DI CINZIA DE STEFANIS


Parere negativo del consiglio di stato sullo schema di dlgs relativo alla Scia approvato lo scorso 20 gennaio 2015 dal consiglio dei ministri. In quanto manca, la «precisa individuazione» dei procedimenti soggetti a Scia, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva. Tale individuazione viene espressamente rinviata a successivi decreti legislativi ma, almeno dal punto di vista ricognitivo, è uno degli oggetti principali della delega. Dopo che la Conferenza unificata del 3 marzo 2016 aveva espresso parere favorevole all'intesa sul decreto legislativo che riforma la «Scia» arriva adesso il parere negativo del Consiglio di stato espresso dall'adunanza della commissione speciale del 15 marzo 2016 n. 00433. La conclusione per il Consiglio di stato è che il testo del decreto legislativo vada riscritto recependo i rilievi presentati e che il nuovo testo le venga sottoposto per un nuovo parere.

INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI SOGGETTI A SCIA. La commissione speciale del Consiglio di stato evidenzia che lo schema del dlgs sulla Scia, sceglie di non esercitare una parte importante della delega: manca, infatti, la «precisa individuazione» dei procedimenti soggetti a Scia, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva, che viene espressamente rinviata ai successivi decreti legislativi ma che, almeno dal punto di vista ricognitivo, appare come uno degli oggetti principali della delega. Sarebbe stato auspicabile che l'attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e

classificazione dei procedimenti, di indiscutibile utilità per il cittadino chiamato a orientarsi tra le nuove potenzialità della liberalizzazione delle attività economiche e il permanente potere di intervento delle pubbliche amministrazioni, con le sue diverse tipologie. Un'opera che dovrà essere portata a termine, a tempo debito, tenendo conto, comunque, dei «principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi» e di quelli di «ragionevolezza e proporzionalità», al fine di tracciare un percorso riconfigurativo del complesso delle norme regolatrici dei rapporti tra poteri delle pubbliche amministrazioni e attività private. I «regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità», costituendo il regime autorizzatorio l'eccezione, che deve essere adeguatamente motivata.

SILENZIO-ASSENSO E COMUNICAZIONE PREVENTIVA. Un'altra parte della delega che non risulta esercitata è quella relativa alla disciplina generale del silenzio assenso e della comunicazione preventiva, di cui alla parte finale del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015. Ad essa, sostiene la commissione del Consiglio di stato, non si fa alcun riferimento nello schema di decreto legislativo (nemmeno nel titolo), ancorché anch'essa sia espressamente prevista come

oggetto della delega. Manca, in particolare, la previsione dell'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei «termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda». I giudici del Consiglio di stato invitano, pertanto, il Governo a valutare l'opportunità di intervenire, almeno limitatamente ai suddetti aspetti, integrando la modulistica e prevedendo la conoscibilità dei detti elementi per il tramite dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.



Consiglio di Stato. Accolta la sospensiva - Alt alla redazione del piano

Avvocati esenti (per ora) da obblighi anticorruzione

Guglielmo Saporito

■ Ordini degli avvocati e Consiglio nazionale forense contro Autorità nazionale della corruzione: su questa situazione interviene il Consiglio di Stato con l'ordinanza 1 aprile numero 1093 m (nel merito decisione a novembre), che svincola temporaneamente i legali dall'applicazione delle **norme sulla prevenzione e repressione della illegalità nella pubblica amministrazione** (legge 190 del 2012).

La vicenda riguarda gli obblighi anticorruzione cui, dal 2014, sono tenuti tutti gli ordini professionali: gli avvocati hanno impugnato questa previsione e, sconfitti dinanzi al Tar Lazio (sentenza 11392 del 2015), si sono rivolti al giudice di appello. Giudice che ora interviene riconoscendo

l'opportunità di tener conto degli sviluppi normativi in corso. È infatti in discussione in Parlamento una riforma delle professioni, che dovrebbe chiarire anche i limiti di applicazione agli ordini professionali delle norme sul contrasto alla corruzione. La legge 190 del 2012 obbliga a prevedere ed analizzare i rischi di corruzione, imponendo un piano specifico che analizzi tutte le ipotesi di rischio e tutti i procedimenti nei quali possono avvenire (per discrezionalità, valore economico, la mancanza di controlli) distorsioni e mancanza di trasparenza.

Per gli ordini degli avvocati i rischi ad esempio potrebbero sussistere nella gestione delle iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti, nella liquidazione delle parcelle, nell'attività di concilia-

zione ed infine nel reclutamento del personale. La stessa legge 190 obbliga poi a comunicare dati di tipo patrimoniale da parte dei componenti degli organi (locali e centrali) di governo. L'ordinanza Consiglio di Stato, pur essendo emessa su un ricorso di soli Ordini degli avvocati (e del Consiglio nazionale forense), esprime un principio estensibile a tutti gli altri ordini professionali ed ai organi centrali, poiché fa leva sulla necessità di una rilettura generale del rapporto tra tutte le professioni e la pubblica amministrazione.

Questo rapporto, di recente, si è anche inasprito per gli interventi dell'Autorità antitrust, che ha sanzionato per circa 1 milione di euro gli avvocati per limiti alla concorrenza (Consiglio di Stato 1164 del 22 marzo), con valutazio-

ni che prima avevano coinvolto anche la Federazione dei medici. Il contrasto sull'applicazione della legge anticorruzione non riguarda ovviamente una pretesa all'immunità ma tende a collocare gli Ordini fuori da un ambito pubblico, in particolare per ciò che riguarda le rigidità, il controllo della Corte dei conti, i rapporti con il personale. Fino ad oggi gli Ordini sono stati ritenuti enti pubblici non economici, in contrasto con la loro natura associativa, ma i punti di contatto o di lontananza dalla natura pubblica sono plurimi, ad esempio per ciò che riguarda la natura tributaria o meno dei contributi degli iscritti e le funzioni giurisdizionali attribuite nei confronti dei professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

